

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 7.854
Popolazione (99):	1.169.000
Occupati (98):	469.000
In cerca di occupazione:	28.000
Rientri dall'estero (96):	3.936
Trasferimenti per l'estero (96):	1.557
Province: Udine, Trieste, Gorizia Pordenone	
Comuni:	219

Fonte: rielaborazione dati ISTAT

Friuli Venezia Giulia



Indice

Sintesi degli interventi

Legge Regionale 27 ottobre 1980, n. 051

*Riforma degli interventi regionali in materia di Emigrazione
(La Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato
è aggiornata alla L.R. 17/4/2000, N. 008)*

Legge Regionale 10 settembre 1990, n. 046

*Istituzione dell'ente regionale per i problemi
dei migranti*

Legge Regionale n. 11 del 26 aprile 1999

Soppressione dell'Ermi

Delibera n. 1699 della Giunta Regionale

Programma 2000

*Programma degli interventi a favore degli emigrati
e dei rimpatriati. Descrizione delle tipologie di intervento
e delle modalità di attuazioni. Delibera Registrata
dalla Corte dei Conti in data 7 settembre 2000*



Sintesi degli interventi

Beneficiari

I lavoratori friulani emigrati, rimpatriati e i loro familiari.

Per le sovvenzioni di prima assistenza al rientro: gli emigrati e i loro familiari con almeno un biennio di ininterrotta permanenza all'estero nell'ultimo quinquennio, rimpatriati definitivamente nel territorio regionale, di ridotta capacità economica, che, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico. Per i contributi in conto capitale per l'avvio di attività nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo e turistico: i lavoratori emigrati rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni e con almeno un biennio di permanenza ininterrotta all'estero negli ultimi cinque anni.

Per emigrato si intende:

- persona nata nella Regione Friuli-Venezia Giulia che si reca all'estero per ragioni di lavoro;
- persona nata in altra regione italiana, purchè residente in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia all'atto dell'espatrio per ragioni di lavoro;
- persona espatriata, già residente nei territori italiani passati all'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo.

Per familiare di emigrato si intende:

- coniuge e figlio di emigrato, anche non in possesso della cittadinanza italiana.

Ambito degli interventi

- a)** contributi a titolo di concorso su spese convittuali, di soggiorno per la frequenza a scuole e università nel territorio regionale;
- b)** corsi di sostegno e interventi a carattere individuale per agevolare il reinserimento nell'ordinamento scolastico nazionale degli studenti rimpatriati;
- c)** contributi in conto capitale per l'avvio di attività nei settori indu-

striale, artigianale, commerciale, agricolo e turistico;

d) contributi su spese mutualistico-previdenziali per rimpatriati assunti come dipendenti soci lavoratori;

e) interventi di assistenza economica:

- sovvenzioni di prima assistenza al rientro;
- contributi per traslazione di salme;
- contributi "una tantum" per sopperire a gravi necessità;

f) contributi sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS per il raggiungimento dei requisiti minimi di pensione;

g) acquisto e realizzazione di strumenti di comunicazione e culturali;

h) soggiorni per anziani;

i) manifestazioni culturali;

l) stages per giovani;

m) premi per progetti e studi originali;

n) premio per tesi di laurea;

o) sovvenzione annuale agli Enti, Associazioni e Istituzioni degli emigrati;

p) effettuazione di ricerche e studi;

q) iniziative sperimentali di particolare valore sociale a favore dell'emigrazione;

Domande e documentazione

Ogni anno la regione procede all'aggiornamento del Piano degli interventi determinando le priorità e gli obiettivi generali che si intendono perseguire nei settori dell'emigrazione e ridefinendo il quadro delle risorse disponibili.

Il piano annuale specifica:

- a)** i riferimenti a leggi nazionali e regionali e al Piano regionale di sviluppo;
- b)** i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
- c)** i tempi e le modalità di attuazione e di finanziamento.

Nei piani annuali sono indicati in maniera dettagliata, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti e la natura dell'intervento, le modalità di presentazione delle varie domande e la documentazione da allegare per ogni tipo di provvidenza richiesta.

Il Piano annuale per il 2000 è allegato alle leggi dell'emigrazione di seguito pubblicate.

Per informazioni:

Ufficio stralcio ex ERMI ai seguenti recapiti telefonici:
0432/555826 - 0432/555828

Si informa che la gestione dell'attività per l'emigrazione è stata temporaneamente affidata alla Direzione Regione per l'Istruzione e la Cultura.



Sommario



Legge Regionale 27 ottobre 1980, n. 051

Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione

(La Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato è aggiornata alla L.R. 17/4/2000, N. 008).

TITOLO I

CAPO I

Finalità'

Articolo 1

Nel quadro di una politica di sviluppo, tesa in particolare ad eliminare gli squilibri territoriali, economici e sociali nelle zone d'esodo, la Regione Friuli - Venezia Giulia intende, nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, in armonia con le iniziative statali e secondo le modalità indicate nel secondo comma del successivo articolo 3:

- a) realizzare il contenimento e la graduale eliminazione dell'emigrazione determinata da uno stato di costrizione economica;
- b) promuovere, attraverso adeguati incentivi ed iniziative di carattere economico e sociale, la creazione di posti di lavoro idonei a favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari ed agevolare, anche con interventi straordinari, il loro concorso allo sviluppo del Friuli - Venezia Giulia;
- c) assumere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, con l'osservanza di quanto disposto dal punto 1 d. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 ed altresì avvalendosi, per la loro peculiare specializzazione e struttura organizzativa, degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, adeguate iniziative per l'assistenza e la promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e delle loro famiglie, nonché assicurare un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati stessi, che offra loro la conoscenza delle norme regionali che dispongono provvidenze nei vari settori e che garantisca un servizio di preparazione e di prima assistenza al rientro;
- d) sostenere presso gli emigrati ed i corregionali residenti fuori del territorio regionale la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della terra di origine;
- e) assicurare un adeguato costante servizio di informazione nei confronti dei lavoratori emigrati sulla situazione occupazionale regionale;
- f) rimuovere, con norme perequative e con interventi straordinari nei settori della casa, dell'occupazione, dell'istituzione e delle attività culturali, della formazione e della riqualificazione professionale, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto, limitino, all'atto sia dell'espatrio sia del rientro, l'uguaglianza tra i cittadini emigrati e quelli residenti;
- g) svolgere studi ed indagini sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- h) favorire la partecipazione degli emigrati alla vita politica, sociale, economica e culturale della regione;
- i) sostenere i lavoratori rimpatriati ed i loro familiari che versino in condizioni di ridotta capacità economica, nonché assistere le famiglie dei lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia, in casi di particolare gravità. Per verificare periodicamente lo stato d'attuazione delle predette Finalità potranno essere promosse conferenze regionali sull'emigrazione.

Note:

1. Aggiunte parole al primo comma da art. 1, primo comma, L.R. 27/1984
2. Sostituite parole al primo comma da art. 1, primo comma, L.R. 28/1986

CAPO II

Interventi ordinari e straordinari

Articolo 2

Per il conseguimento delle Finalità enunciate dall'articolo 1, della presente legge, l'Amministrazione regionale interviene con misure ordinarie e straordinarie.

Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per la generalità dei cittadini e che possono, ove necessario, essere adattate alle particolari esigenze degli emigrati e rimpatriati, mediante l'introduzione di criteri di priorità e di correttivi.

Le misure straordinarie sono invece programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale, per assicurare la soluzione di quei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori e rimpatriati e dei loro familiari che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.

TITOLO II

INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI

CAPO I

Istituzione del "Fondo regionale per l'emigrazione"

Articolo 3

Nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale a favore degli emigrati e dei rimpatriati, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi degli Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza, mediante l'istituzione del "Fondo regionale per l'emigrazione", interventi organici straordinari, anche in concorso a programmi nazionali e comunitari, nonché assume, incoraggia e sviluppa, iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, aventi lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della terra d'origine.

Per la realizzazione degli interventi che comportino svolgimento all'estero di attività promozionali da parte della Regione, la stessa promuoverà l'intesa con il Governo, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli



effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.

Articolo 4

Per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal successivo articolo 5, la Regione si avvale, oltre che del Fondo regionale per l'emigrazione, anche di:

- a) eventuali contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
- b) eventuali contributi o finanziamenti statali;
- c) altri eventuali contributi.

Articolo 5

Sono a carico del Fondo gli interventi straordinari dell'Amministrazione regionale in favore degli emigrati e rimpatriati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:

- a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell'ambito del territorio regionale;
- b) favorire, nell'ambito del territorio regionale, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, anche agevolando la loro frequenza ai corsi all'uopo previsti;
- c) favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, mediante la concessione di contributi una tantum per l'acquisto o la costruzione della casa;
- d) favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativistica, nei settori industriali, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, con particolare riferimento alle zone d'esodo;
- e) curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine e di favorire la loro conoscenza della situazione occupazionale regionale e delle leggi regionali che, disponendo provvidenze nei vari settori, possono agevolare il rimpatrio;
- f) sostenere, anche finanziariamente, l'attività degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati;
- g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati, per mantenere il legame d'origine con il Friuli - Venezia Giulia;
- g.1) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale, in modo preminente per mantenere il legame d'origine con il Friuli - Venezia Giulia;
- h) organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli Enti locali, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli ed i discendenti degli emigrati della regione;
- i) organizzare, anche tramite gli Enti locali, servizi sociali di preparazione e di prima assistenza al rientro degli emigrati;
- l) effettuare, direttamente o tramite idonei istituti e centri di ricerca, o gli Enti, Associazioni e Istituzioni degli emigrati, studi strumentali alla programmazione degli interventi del Fondo, nonché le indagini previste dall'articolo 1, lettera g) della presente legge;
- m) diffondere, favorire e sostenere tra gli emigrati e rimpatriati la cooperazione;
- n) sostenere altre eventuali iniziative, direttamente o in collaborazione con altre Regioni, in favore degli emigrati;

- o) assicurare assistenza economica, nei casi di particolare gravità;
- p) organizzare conferenze regionali sull'emigrazione.

Note:

- 1. Interpretato il primo comma da art. 1, primo comma, L.R. 27/1982
- 2. Interpretato il primo comma da art. 3, primo comma, L.R. 27/1982
- 3. Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, secondo comma, L.R. 27/1982
- 4. Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, terzo comma, L.R. 27/1982
- 5. Aggiunte parole al primo comma da art. 1, secondo comma, L.R. 27/1984
- 6. Aggiunte parole al primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 27/1984
- 7. Integrata la disciplina da art. 3, primo comma, L.R. 27/1984
- 8. Aggiunte parole al primo comma da art. 1, secondo comma, L.R. 28/1986
- 9. Sostituite parole al primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 28/1986
- 10. Sostituite parole al primo comma da art. 2, secondo comma, L.R. 28/1986
- 11. Interpretato il primo comma da art. 3, primo comma, L.R. 28/1986
- 12. Interpretato il primo comma da art. 1, comma 1, L.R. 6/1987
- 13. Integrata la disciplina del primo comma da art. 3 L.R. 6/1987

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

CAPO I

Piano triennale e programma annuale degli interventi del fondo regionale per l'emigrazione

Articolo 6

La Giunta regionale, in armonia con il piano regionale di sviluppo e nel quadro delle disponibilità del piano finanziario pluriennale e del bilancio di previsione, approva un piano triennale di massima ed il programma annuale degli interventi da attuare attraverso il Fondo, nel quadro delle Finalità fissate dalla presente legge; il programma annuale deve essere articolato, nei singoli settori d'intervento, mediante progetti specifici.

Il piano triennale ed il programma annuale sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione, sentito il Comitato regionale dell'emigrazione.

Ogni anno, secondo le modalità sopra stabilite, si procede all'aggiornamento del predetto piano di massima, ricostituendone l'estensione triennale.

Note:

- 1. Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 3, primo comma, L.R. 72/1981
- 2. Sostituite parole al terzo comma da art. 11, primo comma, L.R. 28/1986



3. Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 6 da art. 1, primo comma, L.R. 43/1986
4. Abrogato il primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 43/1986
5. Sostituito il secondo comma da art. 2, secondo comma, L.R. 43/1986
6. Sostituito il terzo comma da art. 2, secondo comma, L.R. 43/1986

Articolo 7

(abrogato)

Note:

Articolo abrogato da art. 3, primo comma, L.R. 43/1986

CAPO II

Servizio dell'emigrazione

Articolo 8

Con l'emanazione della legge di riforma e di adeguamento dell'ordinamento amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sarà istituito il Servizio dell'emigrazione con i compiti di curare:

- la programmazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi a carico del Fondo regionale per l'emigrazione;
- le funzioni di Segreteria e del Comitato regionale dell'emigrazione;
- la consultazione periodica con la Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli Affari Esteri e con gli Uffici emigrazione delle altre Regioni, allo scopo di coordinare ed armonizzare, in sede tecnica, le linee di azione e gli interventi in materia di emigrazione;
- un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati con particolare riguardo alla situazione occupazionale regionale ed alle provvidenze disposte dalle leggi nazionali e regionali nei vari settori;
- di concerto con gli Enti locali e con gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, un servizio di preparazione e di prima assistenza al rimpatrio.

Per assicurare un'efficace esplicazione delle sue funzioni sul territorio il Servizio dell'emigrazione avrà una sede distaccata in Udine.

Note:

1. Abrogate parole al primo comma da art. 7, primo comma, L.R. 43/1986
2. Abrogate parole al primo comma da art. 7, secondo comma, L.R. 43/1986

CAPO III

Comitato regionale dell'emigrazione

Articolo 9

È istituito, presso il Servizio dell'emigrazione, il Comitato regionale dell'emigrazione.

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

- l'Assessore regionale delegato ai problemi dell'emigrazione, che lo presiede;
- Il Direttore del Servizio dell'emigrazione;
- un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province italiane;
- un rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
- un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani;
- un rappresentante designato dalla Federazione regionale della Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa;
- un rappresentante per ciascun ente, associazione ed istituzione degli emigrati, che abbia ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 16 della presente legge;
- trentacinque rappresentanti degli emigrati del Friuli - Venezia Giulia, dei quali tre scelti tra i corregionali residenti in altre regioni d'Italia e trentadue scelti tra coloro che lavorano all'estero da non meno di due anni;
- tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;
- un rappresentante degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;
- il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;
- un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dal Servizio dell'emigrazione.

Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.

Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, dei quali uno, con funzioni vicarie, scelto tra i trentadue membri emigrati all'estero.

Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio dell'emigrazione, designato dal Presidente del Comitato.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 6 L.R. 27/1984
2. Sostituito il secondo comma da art. 4, primo comma, L.R. 28/1986
3. Sostituite parole al quinto comma da art. 4, secondo comma, L.R. 28/1986
4. Sostituite parole al primo comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986
5. Sostituite parole al terzo comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986
6. Sostituite parole al settimo comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986



7. Sostituite parole al secondo comma da art. 4, primo comma, L.R. 43/1986

8. Sostituite parole al quinto comma da art. 4, secondo comma, L.R. 43/1986

9. Il riferimento al Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia, come previsto dall'articolo 79 della L.R. 1/98.

Articolo 10

Il Comitato regionale dell'emigrazione è costituito su proposta dell'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbia cessato di far parte del Comitato, nonché all'eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'Ente od Organo od Associazione od Organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

Il Comitato ha la durata di cinque anni e si riunisce di norma due volte all'anno.

Le spese di viaggio per i membri del Comitato regionale dell'emigrazione rappresentanti degli emigrati possono essere assunte dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati che li hanno designati. In tal caso il rimborso viene effettuato dall'Amministrazione regionale in favore dei predetti Enti, su presentazione dei biglietti di viaggio o di fattura dell'agenzia di viaggi che ha rilasciato i biglietti stessi.

Note:

1. Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 7, primo comma, L.R. 27/1984

2. Sostituite parole al primo comma da art. 11, primo comma, L.R. 28/1986

3. Sostituite parole al secondo comma da art. 5, primo comma, L.R. 43/1986

Articolo 11

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

1. Esprime parere sul piano triennale di massima e sul programma annuale da attuare a carico del Fondo;

2. Esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dagli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati agli effetti dell'articolo 16 della presente legge;

3. Propone l'effettuazione di accertamenti e indagini sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;

4. Formula proposte all'Amministrazione regionale perché intervenga presso il Parlamento e gli organi di governo nazionali, per l'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all'estero degli emigrati e delle loro famiglie;

5. Esamina lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti definiti a carico del Fondo, sulla base di una relazione annuale presentata dall'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione.

L'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione riferisce alla competente Commissione consiliare sull'attività svolta dal Comitato a favore dell'emigrazione, dopo ogni riunione del Comitato stesso.

Entro quattro mesi dall'insediamento, il Comitato adotta, su proposta del suo Presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Note:

1. Abrogato il secondo comma da art. 12, primo comma, L.R. 27/1984

2. Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L.R. 28/1986

3. Abrogate parole al primo comma da art. 8, primo comma, L.R. 43/1986

4. Integrata la disciplina da art. 17, comma 1, L.R. 46/1990

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO

CAPO I

Titolo di precedenza in favore degli emigrati nell'accesso alle varie provvidenze regionali

Articolo 12

Per promuovere e sostenere, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, il rimpatrio degli emigrati ed un loro rapido reinserimento economico e sociale, congiunto al riequilibrio delle zone d'esodo, la Regione riconosce titolo di precedenza agli emigrati singoli o associati, rientrati definitivamente dall'estero sul territorio regionale, ai fini della concessione delle provvidenze disposte dalle leggi regionali in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo, edilizia abitativa e servizi sociali. Con legge regionale saranno definiti i criteri di applicazione del predetto titolo.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 2 L.R. 27/1982

2. Integrata la disciplina da art. 5, primo comma, L.R. 27/1984

CAPO II

Assegnazione di alloggi provvisori nell'area colpita dal terremoto

Articolo 13

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 19 marzo 1978, n. 17 è sostituito dal seguente:

“ Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l'assolvimento di Finalità istituzionali dei Comuni e per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità e, comunque, con destinazione prioritaria, oltre che ai residenti senza alloggio, ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e loro familiari che rimpatriano o che intendono rimpatriare e sono privi di idonea abitazione, ovvero potranno essere alienati, a titolo oneroso, con l'obbligo del reimpiego, per le Finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate.”



CAPO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa

Articolo 14

In sede di riordino della legislazione regionale nel settore dell'edilizia abitativa saranno definite norme di tutela delle specifiche esigenze degli emigrati, al fine di agevolare il rimpatrio.

CAPO IV

Modifica della legge regionale

5 giugno 1978, n. 51

Articolo 15

Nell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, la cifra "1,5 milioni" è sostituita dalla cifra "5 milioni".

Tale nuova misura si applica anche alle domande già presentate che non hanno ancora avuto esecuzione.

TITOLO V

SOSTEGNO DEL RUOLO DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DEGLI EMIGRATI

CAPO I

Servizi sociali, culturali ed assistenziali, di interesse regionale, in favore degli emigrati e dei rimpatriati

Articolo 16

L'Amministrazione regionale riconosce e sostiene, ai fini della presente legge, la funzione di servizio sociale, culturale e assistenziale, di interesse regionale, svolta dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni, aventi la sede principale nella regione ed operanti, con carattere di continuità, da almeno tre anni a favore degli emigrati del Friuli - Venezia Giulia e delle loro famiglie.

Il riconoscimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione, sentito il Comitato regionale dell'emigrazione.

Gli Enti, Associazioni ed Istituzioni ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal 1° comma del presente articolo svilupperanno i loro servizi a beneficio dell'intera comunità dei migranti del Friuli - Venezia Giulia.

L'Amministrazione regionale può avvalersi dei predetti Enti, Associazioni ed Istituzioni per la realizzazione di interventi progettati a carico del Fondo, in favore degli emigrati.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 10 L.R. 27/1984
2. Sostituite parole al secondo comma da art. 11, primo comma, L.R. 28/1986

Articolo 17

Ai fini del riconoscimento della funzione prevista dal precedente articolo 16 gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati

dovranno presentare domanda al Servizio dell'emigrazione corredata da:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati del Friuli - Venezia Giulia;
- idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa atta ad assicurare lo svolgimento della predetta funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Note:

1. Sostituite parole al primo comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986

Articolo 18

Agli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, cui sia stata riconosciuta la funzione prevista dall'articolo 16 possono essere erogate, a carico del Fondo ed ai sensi della lettera f) dell'articolo 5 della presente legge, nel quadro dei programmi e progetti di cui all'articolo 6, sovvenzioni annuali per lo svolgimento dei compiti di istituto, rapportate al rilievo ed alla proiezione delle loro attività.

Le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari per lo svolgimento delle attività ed iniziative programmate, nonché per spese generali di funzionamento. Le relative domande dovranno essere presentate al Servizio dell'emigrazione entro il mese di marzo di ciascun anno e dovranno contenere:

- una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- il programma delle attività progettate;
- i bilanci consuntivo e preventivo.

L'assegnazione delle sovvenzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione.

Appena ricevuta comunicazione della concessione della sovvenzione, gli Enti, Associazioni ed Istituti degli emigrati dovranno produrre al Servizio dell'emigrazione, nel quadro del programma di attività già presentato, un preventivo dettagliato per l'impiego della sovvenzione, pari all'importo della stessa.

I beneficiari delle sovvenzioni dovranno altresì presentare alla stessa Direzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo della sovvenzione, secondo la destinazione indicata nel decreto e nei limiti della sovvenzione effettivamente liquidata. Eventuali modifiche apportate, per giustificati motivi, ai programmi originari, comprese quelle che comportino la realizzazione, entro il primo trimestre dell'anno successivo, di talune attività e spese programmate per l'anno cui si riferisce la sovvenzione, potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal Direttore regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione. L'approvazione di cui al precedente comma può essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la sovvenzione.

Nel caso in cui venga richiesta l'approvazione di una modifica dei programmi originari che comporti anche uno spostamento, entro il primo trimestre dell'anno successivo, dei tempi di realizzazione dei programmi stessi, il termine indicato dal sesto comma è prorogato al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione.

Note:

1. Aggiunti dopo il sesto comma tre commi da art. 5, primo comma, L.R. 27/1982
2. Derogata la disciplina del sesto comma da art. 6, primo comma, L.R. 27/1982



3. Integrata la disciplina da art. 9 L.R. 27/1984
4. Sostituite parole al quarto comma da art. 11, primo comma, L.R. 28/1986
5. Sostituite parole al terzo comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986
6. Sostituite parole al quinto comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986
7. Sostituito il quarto comma da art. 6, primo comma, L.R. 43/1986

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Assistenza materiale

Articolo 19

In attesa del riordino dei servizi socio - assistenziali, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1980, le norme contenute nel Capo I del Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, integrate dagli articoli seguenti. Tuttavia saranno considerate valide le domande nonché gli atti posti in essere ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, 9 e 11 della predetta legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 che, alla data del 31 dicembre 1980, non abbiano ancora avuto esecuzione.

Articolo 20

Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, è aggiunto il seguente periodo: "il concorso è concesso anche nel caso in cui il familiare che ha sostenuto la spesa si trovi all' estero. In tal caso il pagamento puo' essere fatto nelle mani di persona diversa dal richiedente ma residente in Italia, purché munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente. Il concorso nelle spese sostenute per la traslazione è concesso nella misura dell'80 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 2.000.000 dal Comune di ultima residenza in regione del richiedente o, in difetto, dal Comune della regione in cui viene traslata la salma;"

Articolo 21

All'articolo 12 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alle Province, sulla base della comunicazione, dell'avvenuta apertura delle colonie, l'80 per cento della spesa per l'organizzazione delle colonie stesse, per la quale sia già stata confermata la copertura finanziaria, a norma dell'articolo 11.
L'accoglimento in colonia deve essere integrato con attività culturali e turistiche, atte a favorire nei figli degli emigrati la migliore conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà della regione. Nel caso in cui i minori accolti in colonia siano figli di lavoratori emigrati in Paesi extra - europei, il limite massimo di età è elevato ad anni 18 e le Amministrazioni provinciali sono autorizzate ad assumere le relative spese di viaggio da e per il Paese extra - europeo di emigrazione di tali minori entro il limite del 50 per cento delle spese stesse.

Possono essere accolti nelle colonie previste dal presente articolo i minori figli di lavoratori emigrati dal Friuli - Venezia Giulia."

CAPO II

Assistenza scolastica

Articolo 22

Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del Fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in materia di assistenza scolastica contenute nel Capo III del Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

CAPO III

Incentivi di carattere economico

Articolo 23

In sostituzione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le esigenze maturate a tutto il 1980, in relazione all'entità degli investimenti effettuati, contributi in conto capitale, anche in aggiunta a quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali, alle cooperative di produzione e lavoro costituite, successivamente al 27 novembre 1976, per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all' estero di almeno un biennio. I contributi, da erogarsi in via posticipata, non possono superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 10 milioni.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 3, secondo comma, L.R. 27/1982

Articolo 24

Alle domande già presentate che non hanno ancora avuto corso ed a quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 1980 continua ad applicarsi l'articolo 21 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 il cui secondo comma è sostituito dal seguente: "Il contributo non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 5.000.000 ed è concesso a domanda degli interessati."

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 3, secondo comma, L.R. 27/1982

CAPO IV

Interventi a sostegno delle attività degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati

Articolo 25

Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del Fondo di cui alla lettera f) dell'articolo 5 della



presente legge, continua ad applicarsi l'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

CAPO V

Incentivi a carattere sociale e culturale

Articolo 26

Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del Fondo di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 5 della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

CAPO VI

Regime transitorio del Comitato regionale dell'emigrazione

Articolo 27

Fino a quando non sarà stato costituito il Comitato regionale dell'emigrazione di cui al Capo III del Titolo III della presente legge, le sue funzioni saranno esercitate dal Comitato regionale dell'emigrazione costituito a norma del Capo IV del Titolo I della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

Fino all'approvazione del regolamento previsto dal terzo comma dell'articolo 11, si applica il regolamento approvato con DPGR 2 maggio 1977 n. 01068/Pres. e successive modificazioni.

CAPO VII

Ufficio distaccato in Udine

Articolo 28

In attesa della costituzione del Servizio dell'emigrazione di cui al precedente articolo 8 con deliberazione della Giunta regionale, verrà istituito in Udine un ufficio distaccato del Servizio dell'emigrazione, per la trattazione di problemi inerenti l'emigrazione.

Note:

1. Sostituite parole al primo comma da art. 12, primo comma, L.R. 28/1986

CAPO VIII

Articolo 29

Devono intendersi abrogati gli articoli della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con la presente legge.

TITOLO VII

APPLICABILITÀ DELLA LEGGE

Articolo 30

1. Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia, agli emigrati già residenti nei

territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace del 1947 e degli Accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73, ai loro familiari e discendenti.

2. Ai corregionali residenti in altre regioni italiane si applicano solo gli interventi di carattere informativo e culturale.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 6, primo comma, L.R. 28/1986

2. Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L.R. 6/1987

3. Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L.R. 25/1987

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE

Articolo 31

Per le Finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.190 milioni, di cui lire 940 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8561 con la denominazione: " Fondo regionale per l'emigrazione " e con lo stanziamento complessivo di lire 3.190 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 940 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 3.190 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 600 milioni, relativa all'esercizio 1980, corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 8561 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l'esercizio 1980.

Articolo 32

Per le Finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificata con il precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 260 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3322 con la denominazione: " Contributi ai rimpatriati contemplati dall'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS e con lo stanziamento complessivo di lire 260 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 -



Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Articolo 33

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 19, primo comma, 22 e 25 per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 17, 18 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come integrati e modificati con la presente legge, è autorizzata la spesa di lire 870 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3323 con la denominazione: " Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli, 9, 12, 17, 18 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni " e con lo stanziamento di lire 870 milioni per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Articolo 34

In relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 19, per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come integrati e modificati con la presente legge, è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 350 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3325 con la denominazione: " Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni " e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

Articolo 35

Per le finalità previste dal precedente articolo 23 e - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 24 - per quelle previste dall'articolo 21 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come modificato con il dianzi citato articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8562 con la denominazione: " Contributi in conto capitale alle cooperative di produzione e di lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno un biennio ed ai lavoratori che si trovino nelle medesime condizioni, singoli od associati, che intendano avviare nella Regione una attività commerciale, agricola, artigianale o turistica " e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1980 cui si fa

fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Articolo 36

In relazione al disposto di cui al precedente articolo 26, per le Finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III - il capitolo 3251 con la denominazione: " Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine, nonché spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie " e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Articolo 37

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Legge Regionale 10 settembre 1990, n. 046

La Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato è aggiornata alla L.R. 17 aprile 2000, n. 008

TITOLO I

INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL PROBLEMA DEI MIGRANTI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nel quadro di una politica di sviluppo tesa ad eliminare gli squilibri territoriali, economici e sociali delle zone d'esodo, nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, in armonia con le direttive CEE e con la legislazione statale vigente in materia di immigrazione extracomunitaria, al fine di garantire il godimento dei diritti umani da parte degli immigrati, attua interventi di politica attiva, per rendere effettivo il diritto al lavoro e per contribuire all'elevazione culturale e professionale degli emigrati ed immigrati.
2. Tali finalità vengono perseguite attraverso l'osservazione sistematica dei flussi migratori e del mercato del lavoro, la formazione professionale dei lavoratori, il sostegno ai processi di inserimento e reinserimento, nonché le iniziative volte a mantenere i legami etnici, culturali e linguistici con la terra d'origine. Particolare attenzione viene riservata ai giovani, alle donne, ai disabili ed alle persone emarginate o soggette a rischio di emarginazione.
3. La Regione, altresì, al fine di assicurare agli immigrati extracomunitari l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, rimuovendo gli ostacoli che di fatto limitano la loro uguaglianza con i cittadini italiani, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 35 della Costituzione ed in armonia con la legislazione nazionale vigente, adegua, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la legislazione regionale, in tutti i settori di competenza, in materia di assistenza sociale e sanitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale, di insediamento abitativo, di artigianato, commercio e cooperazione, anche mediante la predisposizione di progetti obiettivi.
4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione, inoltre, può stabilire priorità di interventi a favore di immigrati extracomunitari aventi legami di origine familiare con il Friuli - Venezia Giulia.

Articolo 2

Coordinamento degli interventi

1. Per il conseguimento delle predette finalità la Regione ricerca la partecipazione di tutte le forze sociali, sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore e provvede a favorirne gli interventi con misure ordinarie e straordinarie.
2. Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per la generalità dei cittadini e vengono adattate alle particolari esigenze degli immigrati, mediante l'introduzione di priorità e di correttivi conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 1.
3. Le misure straordinarie sono invece programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale per assicurare la soluzione

di quei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati ed immigrati e dei loro familiari che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del problema migratorio.

Articolo 3

Destinatari degli interventi

1. Per il settore Emigrazione i destinatari degli interventi sono quelli individuati dalla Regione con la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il settore Immigrazione sono destinatari degli interventi gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che abbiano residenza o dimora nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi della legislazione nazionale vigente, nonché i loro coniugi ed i loro figli.
3. Sono esclusi, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:
 - a) i lavoratori frontalieri;
 - b) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;
 - c) gli stranieri occupati presso istituzioni di diritto internazionale;
 - d) gli stranieri occupati presso organizzazioni od imprese straniere che siano state ammesse nel territorio nazionale con contratti specifici e per tempo limitato;
 - e) i marittimi.

Art. 4

Programmazione degli interventi

1. In armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione della Regione, la politica nei confronti del problema dei migranti si esplica mediante un piano triennale ed un programma annuale di interventi articolato in progetti predisposti, tenuto anche conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dalle Associazioni degli emigrati e degli immigrati, dall'Ente per i problemi dei migranti, di cui al Titolo II della presente legge.
2. Ogni anno si procede all'aggiornamento del Piano ricostituendo la sua estensione triennale, si rideterminano le priorità e gli obiettivi generali che si intendono perseguire nei settori dell'emigrazione e dell'immigrazione e si ridefinisce, in proiezione triennale, il quadro delle risorse disponibili.
3. Con il Programma annuale degli interventi si dà attuazione concreta agli obiettivi generali individuati dal Piano triennale nei vari settori del problema migratorio, secondo una logica di intervento progettuale.
4. Il Programma annuale, all'interno di ciascun progetto, specifica:
 - a) i riferimenti a leggi nazionali e regionali ed al Piano regionale di sviluppo;
 - b) i presupposti, le motivazioni ed i contenuti degli interventi;
 - c) i tempi, le modalità di attuazione e di finanziamento.
5. Il Piano triennale ed il Programma annuale degli interventi vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.



Articolo 5

Associazioni degli immigrati

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati, a carattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli - Venezia Giulia ed operino localmente con comunità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.
2. In considerazione della particolare situazione etnico - geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purché rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.
3. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito l'Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.
4. Per ottenere l'iscrizione, che è subordinata ad un'apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo;
 - b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;
 - c) elencazione dei soci iscritti, modalità d'iscrizione e composizione degli organi direttivi;
 - d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO II

ENTE REGIONALE PER I PROBLEMI DEI MIGRANTI

Art. 6

Abrogato

Note:
Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 7

Abrogato

- Note:**
1. Derogata la disciplina del comma 2 da art. 92, comma 1, L.R. 4/1991
 2. Sostituite parole al comma 3 da art. 4, comma 23, L.R. 4/1999
 3. Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 8

Abrogato

Note:
1. Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 9

Abrogato

Note:
1. Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L.R. 18/1993
2. Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 10

Abrogato

Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 11

Abrogato

Note:
1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 30, comma 1, L.R. 18/1993
2. Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 12

Abrogato

Note:
Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 13

Abrogato

Note:
1. Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L.R. 18/1993

Articolo 14

Abrogato

Note:
1. Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L.R. 18/1993

Articolo 15

Abrogato

Note:
Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.

Articolo 16

Abrogato

Note:
Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L.R. 11/1999 con effetto dall'1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.



TITOLO III

ORGANI CONSULTIVI

Articolo 17

Comitato regionale dell'Emigrazione

1. Per l'esame delle problematiche relative all'emigrazione, l'Ente si avvale, quale proprio Organismo consultivo, del Comitato regionale dell'Emigrazione previsto dall'articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dalla data di soppressione del Servizio autonomo dell'emigrazione di cui al successivo articolo 24, il Comitato regionale dell'Emigrazione viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente.
3. A decorrere dalla stessa data il Presidente dell'Ente esercita, in detto organismo, le funzioni precedentemente attribuite al Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato ai problemi dell'Emigrazione.

Articolo 18

Consulta regionale dell'Immigrazione

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è istituita, presso l'Ente, la Consulta regionale dell'Immigrazione quale Organo consultivo.
2. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro, che per qualsiasi motivo, abbiano cessato di fare parte della Consulta.
3. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.
4. La Consulta ha la durata di cinque anni.
5. La Consulta è composta dai seguenti membri:
 - a) il presidente dell'Ente;
 - b) il Direttore dell'Ente;
 - c) n. 6 immigrati extra comunitari designati dalle Associazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
 - d) n. 4 rappresentanti delle Associazioni degli immigrati riconosciute ai sensi dell'articolo 5;
 - e) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - f) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dai Patronati maggiormente rappresentativi;
 - g) n. 1 rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 - h) n. 1 rappresentante designato dall'ANCI;
 - i) n. 1 rappresentante designato dall'UPI;
 - l) n. 1 rappresentante designato dall'UNCEM;
 - m) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato.
6. La designazione dei vari rappresentanti, effettivi e supplenti, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall'Ente.
7. Trascorso tale termine la Consulta viene costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni.
8. La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente tra i membri previsti al comma 5, lettera c) o d) del presente articolo.
9. Il Presidente della Consulta può, qualora lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli

Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

10. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Ente, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei componenti.

11. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta, viene riservato lo stesso trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

12. Le riunioni della Consulta sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

13. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.

Note:

1. Il riferimento al Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia, come previsto dall'articolo 79 della L.R. 1/98.

Articolo 19

Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri sul piano triennale e sui programmi annuali, da attuarsi a carico del Fondo regionale per l'immigrazione, nonché su eventuali iniziative specifiche per il settore;
 - b) formula proposte per l'effettuazione di accertamenti ed indagini sul problema immigratorio, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;
 - c) formula proposte all'Ente interessanti il settore dell'immigrazione e può rappresentare all'Amministrazione regionale proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli Organismi comunitari ed internazionali per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
 - d) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dalle associazioni degli immigrati di cui all'art. 5.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 20

Organizzazione della Direzione

1. L'Ente si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

- a) il coordinamento delle attività dei Servizi in cui è articolata, assicurando il loro regolare svolgimento;
- b) gli affari generali di interesse dell'Ente non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

2. La Direzione dell'Ente si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio dell'emigrazione;
- b) Servizio dell'immigrazione;
- c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.



Articolo 21

Servizio dell'Emigrazione

1. Il Servizio dell'Emigrazione:

- a) cura, in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli Enti locali e con gli Enti, Associazioni ed Istituzioni interessati, la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi ed attività, anche promozionali, nel settore dell'emigrazione;
- b) svolge le funzioni di Segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati;
- c) attua studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche.

Articolo 22

Servizio dell'Immigrazione

1. Il Servizio dell'Immigrazione:

- a) cura, in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli Enti locali e con gli Enti, Associazioni ed Istituzioni interessati, la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi, anche promozionali, nel settore dell'immigrazione;
- b) svolge le funzioni di segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli immigrati;
- c) attua studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche.

Articolo 23

Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili

1. Il Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili:

- a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione;
- b) fornisce agli Uffici il relativo supporto di indirizzo tecnico.

Articolo 24

Devoluzione dei compiti del Servizio autonomo dell'Emigrazione all'Ente

1. In materia di emigrazione, l'Ente applica le norme di cui alle leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51 e 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'1 gennaio 1991.
2. Il Servizio autonomo dell'Emigrazione è soppresso da tale data: conseguentemente, da pari data, la lettera e) dell'articolo 141 e l'articolo 166 del Capo V del Titolo VI della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 sono soppressi.

TITOLO V

DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO E DI RACCORDO CON LE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1981, N. 53 E 1 MARZO 1988, N. 7

Articolo 25

Abrogato

Note:

1. Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L.R. 39/1993

Art. 26

Integrazioni della legge regionale

1 marzo 1988, n. 7

1. All'articolo 199, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, dopo la lettera i) viene aggiunta la seguente lettera:

«l) l'Ente regionale per i problemi dei migranti».

2. All'articolo 232 della legge regionale n. 7/1988, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria, dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, dell'Istituto regionale per la formazione professionale, dell'Ente tutela pesca e dell'Ente per i problemi dei migranti, che non rientrano nella previsione degli articoli 230 e 231, sono trasmesse alla Direzione regionale o Servizio autonomo competente e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione da parte della Direzione regionale o Servizio autonomo stesso o dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia adottato alcun provvedimento».

3. La menzione della Direzione regionale o Servizio autonomo competente, contenuta negli articoli 230, 232 e 234 della legge regionale n. 7/1988, va riferita, per l'Ente regionale per i problemi dei migranti, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

4. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 231, comma 3 della legge regionale n. 7/1988, la competenza è attribuita alla Giunta regionale.

5. Abrogato

Note:

1. Abrogato il comma 5 da art. 129, comma 1, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Articolo 27

Norma transitoria

1. A decorrere dall'1 gennaio 1991, viene istituito un Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, con il compito di definire i procedimenti amministrativi avviati in esecuzione di deliberazioni della Giunta regionale anteriori all'1 gennaio 1991 ed ogni altro affare pendente già di competenza del soppresso Servizio autonomo dell'emigrazione.

1. bis Abrogato

2. L'Ente provvede alla concessione ed all'erogazione dei finanziamenti straordinari previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e decorso il termine previsto al comma 2 dell'articolo 21 della citata legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, il Servizio dell'emigrazione provvede a trasmettere le domande tese ad ottenere i finanziamenti straordinari all'Ente per l'ulteriore corso delle stesse.

3. Fino alla data di costituzione della Consulta dell'immigrazione le Associazioni degli immigrati vengono iscritte all'albo di cui all'articolo 5, comma 3, senza l'acquisizione del parere della Consulta medesima.



Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 1, comma 1, L.R. 57/1990
2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 1, comma 1, L.R. 57/1990
3. Derogata la disciplina da art. 92, comma 1, L.R. 4/1991
4. Abrogato il comma 1 bis da art. 1, comma 1, L.R. 20/1991
5. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2 L.R. 20/1991

TITOLO VI**NORMA FINANZIARIA****Art. 28**

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono istituiti, alla Rubrica n. 2, il programma 2.2.5., e tra le spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 260 (1.1.155.2.08.07) con la denominazione «Contributo annuo all'Ente regionale per i problemi dei migranti per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettera c), dall'articolo 8, comma 2, lettera b) e dall'articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992 - a decorrere dall'anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 2.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 270 (2.1.235.5.08.07) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell'emigrazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e dell'articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 2 - Programma 2.2.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 271 (2.1.235.5.08.07) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell'immigrazione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
7. Sui capitoli sottototati vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicati:
 - a) capitolo 260: lire 100 milioni;
 - b) capitolo 271: lire 600 milioni.
8. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 260, 270 e 271 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

9. All'onere complessivo di lire 7.700 milioni in termini di competenza si provvede:

a) per complessive lire 7.100 milioni mediante storno dai sotto citati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

1. capitolo 6000: lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
2. capitolo 6020: lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
3. capitolo 6023: lire 500 milioni per l'anno 1990;
4. capitolo 8841: lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

b) per complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 16 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

10. All'onere complessivo di lire 700 milioni in termini di cassa si provvede:

- a) per lire 500 milioni mediante storno di pari importo, dal predetto capitolo 6023 dello stato di previsione precitato;
- b) per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

11. I capitoli 6000 e 6020 vengono eliminati dal precitato elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 29**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Legge Regionale n. 11 del 26 aprile 1999

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

CAPO II

Soppressione di enti regionali

Articolo 7

Soppressione dell'ERMI

1. L'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è soppresso a partire dall'1 gennaio 2000.
 2. L'Amministrazione regionale subentra all'ERMI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro l'1 dicembre 1999, viene nominato un Commissario liquidatore, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, con il compito di liquidare l'ERMI entro i successivi centottanta giorni, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
 4. Dalla data di cui al comma 1 decadono gli organi di amministrazione dell'ERMI previsti dalla legge regionale 46/1990 e nelle loro competenze subentra il Commissario liquidatore.
 5. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'ERMI ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
 - a) entro tre mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
 - 1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Ente;
 - 2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Ente da attribuire all'Amministrazione regionale;
 - 3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) entro cinque mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
 - 1) il bilancio di liquidazione dell'Ente alla data del 31 dicembre 1999;
 - 2) lo stato delle attività in corso alla data del 31 dicembre 1999.
6. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), punti 1) e 2), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Ente.
7. Intervenuta l'approvazione, il Commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale.
8. Il Commissario liquidatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale messo a disposizione, rispettivamente, dall'Amministrazione regionale e dall'ERMI.
9. Al Commissario liquidatore spetta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità lorda mensile di ammontare corrispondente alla somma delle indennità dirigenziali previste dal Contratto collettivo di lavoro - Area di contrattazione della dirigenza per l'incarico di Direttore di Servizio, comprensiva del

rateo degli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo a linea della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Detta indennità non può essere cumulata con le eventuali indennità dirigenziali in godimento connesse con l'espletamento di incarico dirigenziale. In tale eventualità al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.

10. Sono abrogati, dalla data di soppressione dell'Ente, il Titolo II della legge regionale 46/1990 nonché la lettera h) dell'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

11. Con successiva legge regionale sono individuate le strutture dell'Amministrazione regionale competenti in materia di migranti, nonché ulteriori modalità di trasferimento dal disciolto ERMI all'Amministrazione regionale dei procedimenti in corso e non conclusi, per assicurare continuità agli interventi a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Articolo 10

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.



Delibera n. 1699/2000 della Giunta Regionale

1. All'attuazione degli interventi previsti per l'anno 2000 in materia di politica attiva a favore degli emigrati, nei comparti individuati alle lettere a) e b) dalla Direttiva 4.4., contenuta nella deliberazione giuntale 16 marzo 2000, 11.608 recante "Obiettivi programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura", si provvede con modalità di programmazione e gestione che, in conformità nella norma di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 22 febbraio 2000, n.2, assicurino la continuità dell'azione sviluppata nel precedente esercizio, avuto riguardo alla tipologia specifica degli interventi da realizzare e alle proporzioni delle risorse da destinare alle singole fattispecie individualmente nell'ambito di ciascun comparto.

2. Per le finalità indicate al punto 1, è approvato il seguente piano di ripartizione delle risorse disponibili per ciascun comparto e per ciascuna delle tipologie di intervento in esso individuate.

Comparto a). Interventi di carattere sociale e formativo a favore dei coregionali rimpatriati

1. Sovvenzione ai lavoratori emigrati rimpatriati di ridotta capacità economica, tramite gli enti locali.

Incentivi per traslazione salme dall'estero tramite gli enti locali.

290 milioni

2. Contributi per soggiorni individuali tramite gli Enti locali e le Associazioni ed istituzioni dell'Emigrazione.

3 Contributi per il minimo pensionistico. 30 milioni

4. Incentivi per l'avvio di attività economiche ed incentivi per l'abbattimento del costo del lavoro. 80 milioni

Contributi per il reinserimento scolastico e professionale. 150 milioni

Totale 550 milioni

Comparto b). Interventi per iniziative di promozione culturale ed eco-

nomico per lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei coregionali emigrati.

1. Soggiorni di studio e di lavoro per giovani tramite gli Enti locali e le Associazioni riconosciute dell'Emigrazione, nonché su istanza diretta. 150 milioni

2. Sostegno alla diffusione, presso i coregionali all'estero ed altre regioni d'Italia dell'editoria regionale.

230 milioni

3. Interventi e contributi per la realizzazione di manifestazioni alla conservazione e valorizzazione dell'indennità culturale regionale e di promozione del Friuli Venezia Giulia. 400 milioni

4. Premi di laurea per tesi sulla Regione Friuli Venezia Giulia e sull'emigrazione regionale. Promozione di ricerche e studi. 20 milioni

Totale 800 milioni

3. Alla gestione degli interventi, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie individuate, si provvede con, modalità e criteri operativi corrispondenti a quelli adottati dall'ERMI nell'esercizio precedente, sulla base del programma specifico allegato alla presente deliberazione.

4. Il Direttore Regionale dell'Istruzione e della Cultura è delegato, al sensi della disposizione di cui all'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n.2, alla gestione delle risorse nel rispetto della programmazione finanziaria adottata con la presente deliberazione, nonché a provvedere, in relazione alle specifiche effettive occorrenze ed ai fini dell'ottimizzazione della spesa, a variazioni compensative della ripartizione delle risorse prevista al punto 1, mediante provvedimenti di modifica degli importi fissati per ciascuna delle tipologie individuate, entro il limite del 10% della somma destinata a ciascun comparto;

5. La spesa relativa all'attuazione degli interventi di cui al sopra indicati comparti a) e b) del "Programma per gli interventi a favore degli emigrati per

l'anno 2000" pari a lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5580 unità previsionale di base 3.2.42.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2000.



Programma degli interventi a favore degli emigrati e dei rimpatriati

Descrizione delle tipologie di intervento e delle modalità di attuazione

Delibera Registrata dalla Corte dei Conti in data 7 settembre 2000

A 4. Incentivi per l'avvio di attività economiche e per l'abbattimento dei costi del lavoro

AVVIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Riferimento normativo

L.R. 51/80 art. 1 lettera b) art. 5 lettera d) m)

L.R. 271/82 art.3

L.R. 271/84 art. 3 punto 6

L.R. 28/86 art. 3

Finalità

Favorire il reinserimento economico dei lavoratori emigrati rimpatriati con incentivi per la realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo e turistico con particolare riferimento alle zone d'esodo.

Soggetti beneficiari

Lavoratori emigrati rimpatriati, con almeno un biennio di ininterrotta permanenza all'estero nell'ultimo quinquennio, che avviano un'attività

1. In forma individuale
2. Associata
3. Cooperativistica

Importo del contributo (tenuto conto del trend storico)

L. 20.000.000 (35% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di lire 20.000.000 per iniziative individuali)

L. 30.000.000 (45% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di lire 30.000.000 per iniziative societarie) ragguagliato al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione

L. 40.000.000 (50% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di lire 40.000.000 per cooperative di produzione lavoro) ragguagliato al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

Indirizzi e criteri da osservare

Rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni, termine entro il quale abbiano avviato attività imprenditoriale individuale

Rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni, termine entro il quale abbiano avviato attività imprenditoriale associata o cooperativistica anche con soci o operatori emigrati ancora residenti all'estero

Criteri di priorità

Attività coinvolgenti il maggior numero di emigrati.

Attività che danno vita al maggior numero di nuovi posti di lavoro.

Attività che comportano investimenti rilevanti.

Attività che si collocano in aree svantaggiate del territorio regionale.

Criteri di esclusione

Mancanze dei requisiti anagrafici dei richiedenti.

Criteri di concessione e liquidazione

La domanda va presentata entro due anni dalla data di rimpatrio definitivo, in competente carta da bollo, dai lavoratori rimpatriati titolari delle imprese avviate o dai legali rappresentanti delle società o cooperative costituite fra o con lavoratori rimpatriati, corredate da:

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio, per le cooperative deve inoltre essere presentato il certificato di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative nonché, per società e cooperative copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2. Certificati anagrafici o autocertificazione attestante il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, la data di rimpatrio, la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale (nel caso di società o di cooperative detta certificazione o autocertificazione dovrà essere prodotta per ciascun socio o cooperatore).

3. Dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti ed eventualmente ottenuti ai sensi di altre leggi regionali o statali per le stesse finalità.

4. Relazione tecnico-finanziaria relativa all'attività economica intrapresa, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili già acquistati e/o che si intendono acquistare e, in quest'ultimo caso, i relativi preventivi di spesa;

5. Nel caso in cui l'impresa richiedente sia una società o una cooperativa, deve essere presentato un elenco dei soci o operatori aggiornato alla data di presentazione della domanda. In tale atto devono essere altresì indicati i nominativi dei soci o operatori che effettivamente esercitano, o che intendono esercitare, attività lavorativa regolarmente remunerata nell'impresa;

Entro un anno dalla data di presentazione della domanda pena la revoca del beneficio (salvo intervento di motivata proroga) dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa della spesa:

1. Fatture originali quietanzate (ovvero rogito notarile, ovvero, qualora si tratti di acquisti da privati, ricevuta, munita di competente bollo per quietanza, sulla quale siano indicati i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, l'importo percepito, nonché la dichiarazione di responsabilità fiscale) comprovanti le spese già sostenute all'atto della presentazione della domanda (..... gli interventi possono essere disposti su documenti di spese effettuate nei due anni antecedenti alla data di presentazione della relativa domanda. art. 3 L.R. 28/86) nonché le spese effettuate a fronte dei preventivi allegati alla relazione tecnico finanziaria.

Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili quelle direttamente pertinenti all'esercizio dell'attività economica assunta per la parte non coperta da altri contributi in conto capitale, relative ad:



1. acquisto terreno;
2. acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati;
3. acquisto, rinnovo od ampliamento delle attrezzature fisse o mobili, degli impianti e degli arredi adibiti esclusivamente all'attività lavorativa;
4. spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all'estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell'esercizio dell'attività economica qui avviata all'atto del rimpatrio;
5. acquisto di servizi pertinenti all'avvio dell'attività produttiva;
6. acquisto delle scorte necessarie all'avvio dell'attività, effettuato non oltre i tre mesi successivi all'inizio dell'attività stessa, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo delle voci precedenti.

Al fine della determinazione dell'ammontare del contributo, le spese documentate vengono computate sulla base di regolari fatture quietanzate, con esclusione degli importi accessori quali I.V.A., le spese di incasso e altre.

ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

Riferimento normativo

- L.R. 51180 art. 1 lettera b)
L.R. 51/80 art. 24
L.R. 271/84 art. 3 punto 6

Finalità

Contributi forfettari alle imprese società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale.

Soggetti beneficiari

Imprese, società o cooperative.

Importo del contributo

30% della spesa ritenuta ammissibile, relativa al pagamento di tutti gli oneri mutualistico-previdenziali, versati dalle imprese, società e cooperative per i rimpatriati, dopo un periodo di ininterrotta permanenza all'estero di almeno un biennio negli ultimi cinque anni, assunti come dipendenti o in qualità di soci lavoratori, per i dodici

mesi successivi alla data di assunzione, fino ad un massimo di lire 5.000.000

Criteri di concessione

Il contributo viene concesso ed erogato, per una sola volta per ciascun dipendente o socio lavoratore, rimpatriato, da non oltre un anno dalla data di assunzione, a conclusione del primo anno di servizio del medesimo.

La domanda deve essere presentata, in carta da bollo, dai titolari delle imprese o dai legali rappresentanti delle società o cooperative entro un anno dalla data di assunzione del dipendente o socio lavoratore emigrato.

Alle domande devono essere allegati:

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio,
2. Per ogni singolo dipendente o socio lavoratore assunto e per il quale si richiede il contributo certificati anagrafici o autocertificazione attestante il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, e la data di rimpatrio, la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale.
3. Fotocopia del certificato del codice fiscale o della partita IVA dell'impresa richiedente.
4. Copia conforme del libro matricola per la parte che riguarda il dipendente o socio lavoratore assunto.

Al termine del periodo considerato dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

1. Copia conforme del libro paga o dei fogli paga riguardanti il dipendente o socio lavoratore assunto e per il periodo per cui viene richiesto il contributo;
2. Attestati di versamento degli oneri all'INPS e all'INAIL per il periodo lavorativo prestato dal dipendente o socio assunto e per il quale viene richiesto il contributo, nonché fotocopie degli stessi;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale siano evidenziate le somme a carico dell'impresa per gli oneri mutualistico - previdenziali riferiti al dipendente o socio per il quale viene chiesto il contributo;
4. Dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti ed eventualmente ottenuti ai sensi di altre leggi regionali o statali per gli stessi scopi.

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore attestante le dimissioni volontarie in caso di contributo per un periodo inferiore ai 12 mesi

A. 5 Contributi e interventi per il reinserimento scolastico e per il reinserimento professionale

INCENTIVI PER SPESE DI CONVITTO E DI SOGGIORNO

Riferimento normativo

- L.R. 511/80 Art. 1 lettera n Art. 5 lettera a) b)
L. R. 61/87 art. 6

Finalità

Agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell'ambito del territorio regionale. Favorire, nell'ambito del territorio regionale e riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari

Soggetti beneficiari

Figli di emigrati che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale.

Importo del contributo

- L. 3.000.000 contributo forfettario.
L. 4.500.00 (80% delle spese di convitto o semiconvitto fino al massimo di 4.500.000).

Indirizzi e criteri da osservare

Famiglia residente all'estero con almeno uno dei genitori emigrante dei Friuli Venezia Giulia.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di concessione e liquidazione

Le domande vengono presentate all'A.R. dallo studente se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà, e devono contenere le seguenti indicazioni:

1. Generalità del richiedente e recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;



2. Generalità dello studente e condizione di figlio di emigrati dello stesso;
3. Residenza e domicilio della famiglia e dello studente in Italia ed all'estero;
4. Scuola o corso di laurea che saranno frequentati;
5. Beneficio che si richiede (forfettario o percentuale);
6. Denominazione e sede dell'istituto ospitante e costo complessivo delle rette per il periodo di frequenza scolastica.

La domanda deve inoltre essere integrata, entro il 31 dicembre, corredate della seguente documentazione in carta semplice:

1. Certificati anagrafici o autocertificazioni attestante lo stato di famiglia, la residenza dello studente, l'iscrizione all'AIRE dei genitori, il comune di espatrio;
2. Atto di delega o di affidamento nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dai genitori dello studente minorenni;
3. Certificato di iscrizione alla scuola o all'Università;
4. Dichiarazione rilasciata dall'istituto ospitante, nel caso di contributo per spese di convitto, con l'indicazione dell'importo della retta;
5. Domanda relativa alla modalità di accreditamento prescelta con allegata fotocopia del C.F. del beneficiario.

Il contributo viene erogato a presentazione di rendiconto, da parte dello studente se maggiorenne o dell'esercente la patria potestà se minorenni, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare frequenza alle lezioni e di regolare documentazione delle spese sostenute, in caso di contributo per spese di convitto.

Può essere erogato, a richiesta del beneficiario, l'anticipo pari ad un terzo del contributo totale, al momento della concessione dell'incentivo.

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI REINSERIMENTO SCOLASTICO

Soggetti referenti

Istituti scolastici

Soggetti beneficiari

Figli di emigrati e di rimpatriati, che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale che

incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana conseguente al periodo di permanenza all'estero o la frequenza, all'estero, di diversi ordinamenti didattici.

Per l'anno scolastico 2000 - 2001 potranno essere ammessi all'attività di sostegno gli studenti che non hanno regolarmente frequentato, perché ancora residenti all'estero, l'anno scolastico 1997 - 1998.

Importo dei contributi

L. 50.000/ orarie onnicomprensive degli oneri di legge e fino ad un limite di 100 ore per soggetto beneficiario.

Indirizzi e criteri da osservare

Programma di studio indicato dagli insegnanti con la possibilità che l'attività didattica abbia luogo anche nei mesi delle vacanze estive.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di concessione, liquidazione e revoca

Le scuole interessate inoltrano all'A.R. le domande di copertura finanziaria per l'istituzione dei corsi, entro il 31 ottobre 2000, corredate da:

1. Elenchi nominativi degli allievi suddivisi per corso completi dell'Indicazione della data di rimpatrio e della classe frequentata.
2. Relazione degli insegnati sulla situazione di ciascun allievo
3. Certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente qualora maggiorenne attestante la data del rimpatrio dello studente e la sua condizione di figlio di emigrato o di rimpatriato.
4. Modalità di accreditamento del contributo e Codice Fiscale.

L'A.R., ad avvenuto ricevimento da parte della scuola della comunicazione attestante l'avvio del corso, provvedere alla corresponsione di un anticipo pari al 100% dell'importo preventivato per le scuole pubbliche e pari al 80% per le scuole private.

Entro tre mesi dalla conclusione dei corsi, salvo intervento di motivata pro-

roga, l'amministrazione scolastica deve provvedere ad inoltrare il rendiconto secondo le modalità previste dalla L.R. N. 7 del 20.3.2000 unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Qualora non sia stato utilizzato totalmente l'importo erogato, le somme non utilizzate, devono essere restituite con le modalità di legge, entro la sopraindicata scadenza. Al rendiconto deve essere allegata la documentazione comprovante la restituzione di dette somme.

L'A.R. provvedere alla corresponsione dei 5% per spese di gestione alle scuole pubbliche e saldo del contributo per le scuole private.

REINSERIMENTO SCOLASTICO INDIVIDUALE

Soggetti beneficiari

1. Figli di emigrati e di rimpatriati che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana conseguente al periodo di permanenza all'estero o la frequenza, all'estero, di diversi ordinamenti didattici.

2. Figli di emigrati o di rimpatriati che, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, abbiano prodotto al provveditorato agli studi richiesta di riconoscimento dell'equipollente titolo di studio italiano ed abbisognino di lezioni di lingua italiana per sostenere l'esame previsto a tal fine.

Importo dei contributi

L. 50.000/ orarie onnicomprensive degli oneri di legge fino ad un massimo dell'80% della spesa sostenuta per un limite di 100 ore di lezione.

Indirizzi e Criteri da osservare

Programma di studio indicato dagli insegnanti con la possibilità che l'attività didattica abbia luogo anche nei mesi delle vacanze estive.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo



Criteria di esclusione

Mancanza di requisiti anagrafici dei partecipanti.

Attivazione del corso da parte della scuola (limitatamente al punto 1).

Criteria di concessione liquidazione e revoca

Le domande vengono presentate all'A.R. dallo studente se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà entro il 31 ottobre 2000, accompagnate dalla seguente documentazione:

1. Certificato di iscrizione alla scuola;
2. Relazione degli insegnanti sulla situazione dell'allievo e dichiarazione dell'istituto che non è stato attivato alcun corso nell'ambito della scuola;
3. Certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente qualora maggiorenne attestante lo stato di famiglia, la residenza, la data del rimpatrio dello studente e la sua condizione di figlio di emigrato o di rimpatriato;
4. Programma dell'attività didattica e preventivo di spesa, sottoscritti dall'insegnante che curerà l'intervento di sostegno;
5. Titolo all'insegnamento della materia prodotto dall'insegnante;
6. Modalità di accreditamento del contributo e fotocopia del Codice Fiscale;
7. Atto di delega o di affidamento nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dai genitori dello studente minorenni.

Per gli studenti che abbiano richiesto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero o, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) è sostituita da un'attestazione del Provveditorato agli Studi circa le prove da sostenersi da parte degli interessati per ottenere tale riconoscimento.

Il contributo viene erogato a rimborso, a lezioni ultimate, su presentazione di:

1. Fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzate, rilasciata a norma di legge dall'insegnante che ha impartito le lezioni;
2. Relazione dell'insegnante sullo svolgimento dell'attività di sostegno e valutazione dei risultati conseguiti.

REINSERIMENTO PROFESSIONALE

Soggetti beneficiari

Emigrati e loro familiari, che abbiano superato l'età per la scuola dell'obbligo, rimpatriati da non oltre due anni alla data di inizio del corso che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di assenza all'estero di almeno due anni ininterrotti nell'ultimo quinquennio.

Importo del contributo

L. 2.000.000 (80% del costo dei corsi fino ad un massimo di lire 2.000.000)

Indirizzi e criteri da osservare

Il contributo può essere concesso per la frequenza ad un solo corso professionale presso un istituto avente sede in Regione.

Criteri di priorità

Iscrizione alle liste di collocamento
Capo famiglia con familiari a carico.

Criteri di esclusione

Mancanza dei requisiti anagrafici.

Criteria di concessione liquidazione e revoca

Le domande devono essere presentate all'A.R. dall'emigrante rimpatriato se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà.

La domanda deve essere corredata da:

1. Certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso emigrato se maggiorenne attestante lo stato di famiglia, la residenza, la cittadinanza, la data del rimpatrio, il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro proprio o della famiglia, il titolo di studio posseduto;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di disoccupazione e l'eventuale iscrizione alle liste di collocamento (ai fini della valutazione delle priorità);
3. Dichiarazione della scuola relativa alla tipologia del corso da frequentare, sede, durata, costo e attestazione finale rilasciata;
4. Certificato di iscrizione alla scuola; Il contributo viene erogato a rimborso, a corso ultimato, su presentazione di:

1. Fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzate, rilasciata a norma di legge dall'istituto;
2. Relazione illustrativa rilasciata della scuola attestante il numero di ore frequentate, i risultati conseguiti dall'alunno.

L'istruttoria delle domande relative ai progetti da A1 a A5 verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine di presentazione delle domande medesime.

B Interventi per iniziative di promozione culturale ed economica per lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei coregionali emigrati

B1 SOGGIORNI DI STUDIO E DI LAVORO PER GIOVANI

Riferimento normativo

L.R. 511/80 art. 1 lettera h) art. 5 lettera h)
L.R. 271/84 art. 3 punto 4
L.R. 281/86 art.2

Finalità

Organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli enti locali soggiorni culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli e discendenti degli emigrati della Regione.

Soggiorni collettivi

Interventi dell'A.R.

Organizzati direttamente dall'A.R., in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Istituti Universitari, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Soggetti beneficiari

Figli e discendenti di emigrati

Indirizzi e criteri da osservare

Beneficiari di età compresa tra il 18' ed il 35' anno, residenti all'estero (parametri contributi CEE)

Partecipazione finanziaria economica dei beneficiari che non versano in disageate condizioni economiche.



Incentivi

Soggetti referenti

Enti locali ed associazioni riconosciute dell'Emigrazione (L.R. 27/84 art. 3 punto 4).

Soggetti beneficiari

Figli e discendenti di emigrati.

Importo del contributo

Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, con anticipo del 70%

Indirizzi e criteri da osservare

Beneficiari di età compresa tra il 18° ed il 35° anno, residenti all'estero.

Partecipazione finanziaria dei Beneficiari che non versano in disagiate condizioni economiche (10% delle spese di viaggio per i provenienti dall'America latina, e dai paesi dell'Europa dell'Est, 30% delle spese di viaggio per i provenienti dai restanti paesi dell'Europa e dall'America del Nord, 20% delle spese di viaggio per i partecipanti provenienti dall'Australia, dall'Africa e dall'Asia)

CRITERI DI PRIORITÀ

Provenienza

Aree svantaggiate (per condizioni socio economiche e culturali).

Aree che non abbiano avuto analoghe iniziative nell'ultimo triennio.

Tipologia

**** stages di aggiornamento professionale (1)*

*** stages di carattere tecnico-formativo (2)*

** stages di carattere culturale (3)*

(1) stages che prevedono corsi di lingua italiana di approfondimento della realtà culturale, linguistica economica e sociale dei Friuli Venezia Giulia con un periodo di formazione presso Istituzioni ed Enti qualificati della Regione.

(2) stages che prevedono frequenza di corsi presso istituti di formazione professionale, presso Aziende ed Enti economici studi professionali regionali qualificati ed operanti in settori ed ambiti di particolare interesse regionale

(3) stages che prevedono soggiorni in Regione comprendenti programmi for-

mativi e di approfondimento culturale della realtà regionale.

Criteri di esclusione

Mancanza di requisiti anagrafici dei partecipanti.

Criteri di concessione e liquidazione

La domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente organizzatore, va inoltrata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, corredata da:

1. preventivo relativo all'iniziativa (entrate e spese), approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;

2. programma dei soggiorni, elenco nominativi dei partecipanti e località di provenienza.

Anticipo dei 70%

Saldo a rendiconto, da presentarsi entro 90 giorni dal completamento del progetto documentato da:

1. Consuntivo delle entrate e delle spese, approvato dall'organo competente, completo di idonea documentazione giustificativa della spesa, della documentazione comprovante la partecipazione finanziaria ovvero le disagiate condizioni economiche dei nuclei familiari dei giovani partecipanti ai soggiorni.

2. Domande di partecipazione dei giovani complete dei dati anagrafici, corredate da una dichiarazione attinente l'eventuale partecipazione ad altri soggiorni finanziati ai sensi della L.R. 511/80 e successive modificazioni ed integrazioni, e da certificazione anagrafica od autocertificazione attestante la residenza all'estero del richiedente, la relazione di parentela con l'ascendente emigrato, i dati anagrafici dello stesso, la data ed il luogo di espatrio, il Paese in cui è espatriato.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

Soggiorni individuali

Stages che prevedono frequenza, in Regione, a corsi presso istituzioni cultu-

rali o di ricerca, istituti di formazione professionale, Aziende ed Enti economici, studi professionali regionali qualificati ed operanti in settori di particolare interesse regionale.

Soggetti referenti

Enti locali e Associazioni riconosciute dell'Emigrazione.

Soggetti beneficiari

Figli e discendenti di emigrati.

Importo del contributo

80% (100% qualora venga presentata documentazione consolare attestante le disagiate condizioni economiche della famiglia) per le spese di viaggio dalla località di residenza in regione, assicurazione contro infortuni e malattie, nonché un contributo per spese di soggiorno. L'importo massimo del contributo è indicato in lire 10.000.000 e per un periodo di permanenza di 180 giorni.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Beneficiari di età compresa tra il 18° ed il 35° anno, residenti all'estero (parametri contributi CEE)

Le scelte saranno determinate dai seguenti criteri di priorità:

1. Giovani appartenenti a famiglie non abbienti (attestata da dichiarazione consolare).

Criteri di concessione erogazione e revoca

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre.

1. Direttamente all'A.R. dal richiedente il contributo.

2. Tramite gli Enti locali e le Associazioni riconosciute dell'Emigrazione che, in tal caso, fungono da referenti.

Corredate da:

1. Certificazione anagrafica od autocertificazione attestante i dati anagrafici del genitore o ascendente emigrato e la relazione di parentela con questi, data e luogo di espatrio del medesimo e Paese in cui è espatriato, residenza all'estero del richiedente,

2. Copia dei titoli di studio

3. Curriculum professionale



4. *Illustrazione del programma dello stage in relazione al titolo di studio del richiedente od alla sua posizione professionale*

5. *Documentazione attestante l'ammissione alla frequenza presso l'Ente, l'Istituto, l'azienda, lo studio professionale prescelto per l'iniziativa.*

6. *Preventivo di spesa.*

Concessione ed erogazione

Anticipo del 50% qualora la domanda sia presentata da Enti pubblici od associazioni riconosciute dell'Emigrazione.

Saldo a presentazione di regolare rendiconto delle entrate e delle spese, approvato dall'organo competente, completo di idonea documentazione giustificativa della spesa, e completo dell'attestazione dell'Ente, Istituto, azienda o studio professionale presso il quale si è svolto il corso di specializzazione circa il regolare svolgimento dello stesso e di una relazione dei risultati conseguiti.

Qualora la domanda sia presentata direttamente dal richiedente il contributo viene erogato a corso ultimato su presentazione della documentazione giustificativa delle spese, dell'attestazione dell'Ente, Istituto, azienda o studio professionale presso il quale si è svolto il corso di specializzazione circa il regolare svolgimento dello stesso e di una relazione dei risultati conseguiti.

B. 2 EDITORIA

Riferimento normativo

L.R. 51/80 Art. 1 lettere d) e) h) art. 5 lettera e) g) 1)

Finalità

Curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati e dei corregionali residenti fuori del territorio regionale con la terra di origine.

Interventi dell'A.R.

Acquistare e diffondere abbonamenti a pubblicazioni, libri, materiale documentario, audiovisivo ed informatico, curare la stampa e la ristampa di testi

di particolare interesse per il mondo dell'emigrazione comprese tesi di laurea o di dottorato, anche di pubblicazioni di collane specializzate.

Promuovere l'informazione riguardante la realtà regionale con programmi o cicli di trasmissioni radiofoniche o televisive da trasmettere nei paesi con maggiore presenza di emigrati, con il concorso di strutture regionali, con le emittenti radiotelevisive nazionali ed estere.

Soggetti destinatari

Associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione, emigrati.

Soggetti beneficiari

Enti locali, enti, associazioni, istituzioni degli emigrati.

Importo del contributo

Fino all'90% delle spese ammissibili non coperte da altri finanziamenti, entro il limite massimo di 150 milioni, per la realizzazione e la diffusione di abbonamenti a pubblicazioni, libri, materiale audiovisivo ed informatico di interesse regionale o relativo al settore emigrazione.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Viene data priorità:

- 1. Alle pubblicazioni periodiche editate dalle Associazioni regionali riconosciute dell'emigrazione già operanti con significativa continuità.*
- 2. Alla produzione e divulgazione di materiale documentale che rinsaldi i rapporti con i corregionali residenti all'estero o in altre regioni italiane.*
- 3. Alla produzione e divulgazione di materiale informatico di interesse regionale.*

La concessione dei contributi sarà disposta con priorità per le domande presentate dalle Associazioni regionali riconosciute dell'emigrazione, avuto riguardo all'attività istituzionale delle stesse, alla consistenza del bilancio nonché alla tiratura e diffusione del materiale pubblicato.

Criteri di esclusione

Non cumulabilità con altri interventi previsti dal presente programma.

CRITERI DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA

Le domande, a firma del legale rappresentante, vanno inoltrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione corredate da:

- preventivo relativo all'iniziativa approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;*
- relazione illustrativa del progetto*
- dichiarazione di non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda intesa ad ottenere un contributo per la stessa finalità.*

Anticipo del 50%

Saldo a presentazione di rendiconto approvato dall'organo competente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dalla documentazione giustificativa della spesa da presentarsi con le modalità previste dalla L.R. n. 7 del 20.3.2000 entro 90 giorni dal completamento del progetto.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

B. 3 INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE

Riferimento normativo

L. R. 511/80 art. 1 lettere d) h) art. 5 lettere g) g1) n)

L.R. 271/84 art. 3 punto 1

L.R. 61/87 art. 4

Finalità

Sostenere la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'indennità della terra d'origine. Favorire la partecipazione degli emigrati alla vita culturale della regione.

Assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati e dei corregionali residenti fuori del territorio regionale per mantenere il legame di origine con il Friuli Venezia Giulia.

Sostenere altre eventuali iniziative, direttamente o in collaborazione con altre Regioni, in favore degli emigrati.



Soggetti

L'amministrazione regionale, provvede a: organizzare manifestazioni culturali presso i corregionali residenti fuori dal territorio regionale, o manifestazioni di carattere regionale, valendosi degli Enti locali, enti, associazioni, istituzioni degli emigrati. Favorire iniziative di promozione dell'identità regionale presso le comunità degli emigrati all'estero od in altre regioni italiane anche in occasione di particolari eventi storici, culturali che coinvolgano un'ampia rappresentanza di corregionali.

Attivare sinergie informatiche tra, le diverse strutture che operano nel settore dell'emigrazione in concerto con altre strutture regionali, quali la cultura, i beni culturali ed il turismo, anche tramite siti informatici che siano interfaccia tra l'A.R. ed i corregionali all'estero.

Importo del contributo

Il contributo viene concesso fino al 90% delle spese ritenute ammissibili.

A richiesta del beneficiario viene erogato l'anticipo del 50% del contributo concesso.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Vengono privilegiate le manifestazioni culturali promosse tra gli Enti locali e gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli Emigrati, con particolare riguardo al coinvolgimento di più realtà istituzionali.

La valutazione inoltre tiene conto di tre elementi prioritari quali i contenuti, le aree geografiche ed i soggetti di riferimento.

Sono, in tal senso, valutate prioritarie:

1. Le iniziative di carattere informativo, divulgativo, sulla realtà regionale relativa agli aspetti istituzionali, culturali, economici, turistici, che valorizzano le tradizioni e le identità culturali e linguistiche regionali;
2. Le iniziative promosse in aree svantaggiate (per condizioni socio-economiche o per distanza o carenza di comunicazioni), di tradizionale emigrazione regionale e in quelle nelle quali non si siano svolte iniziative nell'ultimo triennio;
3. Le iniziative che coinvolgono la generalità degli emigrati, la componente giovanile e quella anziana.

Criteri di esclusione

Iniziative che non abbiano sufficienti motivazioni culturali o che non prevedano il coinvolgimento della comunità dei corregionali.

Non cumulabile con altri interventi previsti dal presente programma.

Criteri di concessione e revoca

La domanda a firma del legale rappresentante dell'Ente va presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione corredata da:

1. Preventivo relativo all'iniziativa (entrate e spese) approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante,
2. Programma dell'iniziativa indicante i contenuti, le aree geografiche ed i soggetti di riferimento.
3. dichiarazione di non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda intesa ad ottenere un contributo per la stessa finalità.

Saldo a presentazione da parte del legale rappresentante dell'Ente, del rendiconto approvato dall'organo competente, corredato dalla documentazione giustificativa delle spese secondo le modalità previste dalla L.R. n. 7 del 20.3.2000 nonché da una relazione illustrativa della manifestazione realizzata, atta a comprovare lo svolgimento della stessa secondo le modalità e gli obiettivi previsti nel decreto di concessione, dall'elenco dei partecipanti, nel caso di seminari.

La documentazione va inoltrata entro 90 giorni dal completamento del progetto.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

B. 4 Premi per tesi di laurea sulla regione Friuli Venezia Giulia e Programmazione di ricerche e studi

1. Tesi di laurea
Riferimento normativo
L.R. 511/80 Art. 1 lettere g) art. 5 lettere g)

Finalità

Concessione di premi di laurea su tesi che trattino tematiche relative all'emigrazione regionale o alla realtà regionale, sotto il profilo storico, geografico, sociologico, giuridico, economico statistico letterario, linguistico, etnologico.

Soggetti beneficiari

Neo-laureati, emigrati o loro discendenti residenti all'estero o in altre regioni italiane.

Importo dei contributi

Lire 3.000.000

Criteri di concessione e liquidazione

Bando di concorso con commissione giudicatrice.

PROGRAMMAZIONE DI RICERCHE E STUDI RIFERIMENTO NORMATIVO

L.R. 511/80 art. 1 lettere g) art. 5 lettere 1)

Finalità

Realizzazione di studi ed indagini sui movimenti migratori che interessano la Regione.

Soggetti beneficiari

Enti, associazioni, istituzioni degli emigrati, istituti di ricerca.

Importo dei contributi

Stanziamiento su esperimento di gara.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Gli studi sui movimenti migratori devono avere come referenti i dati forniti dal Ministero degli esteri, dagli Uffici regionali di settore nonché gli studi delle istituzioni scientifiche di alta specializzazione.

Appendice

Definizioni relative al programma degli interventi.

Emigrato

- persona nata nella regione Friuli - Venezia Giulia che si reca all'estero per ragioni di lavoro;
- persona nata in altra regione italiana,



purché residente in un Comune della regione Friuli Venezia Giulia all'atto dell'espatrio per ragioni di lavoro;

- *persona espatriata, già residente nei territori italiani passati all'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in forza dei Trattato di Pace del 1947 e degli accordi di Osimo, ratificati con la legge 14.3.1977 n. 73.*

Esclusioni

- *dipendenti dello Stato e di Enti pubblici che si trovano all'estero per motivi di servizio;*
- *personale di enti pubblici e privati che lavora all'estero in organismi di cooperazione internazionale;*
- *ministri del culto cattolico o di altri culti e religiosi che svolgono all'estero attività connesse con il proprio ministero;*
- *titolari di borse di studio, presso Università o Fondazioni estere;*
- *marittimi che si trovano fuori dal territorio nazionale per motivi di lavoro;*
- *lavoratori inviati in missione o trasferiti all'estero dalle imprese italiane da cui dipendono;*
- *collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari;*
- *familiari dei soggetti sopra indicati.*

Familiari di emigrato

per familiari, si intendono i soggetti che rispondono ai requisiti di cui al D.P.R. 797 del 30 maggio 1955 e successive modificazioni (L.R. 59/76 art. 13)

Discendente di emigrato

persona che ha un vincolo di parentela in linea retta con l'emigrato non superiore al terzo grado (bisavoli e pronipoti)

Rimpatriato

emigrato che rientra in maniera stabile e definitiva nella regione Friuli - Venezia Giulia;

Corregionale residente in altre Regioni d'Italia:

oltre agli emigrati, la legislazione regionale riconosce anche i corregionali residenti in Italia fuori del territorio regionale, riservando loro gli interventi di natura culturale.

